



Comune di Latiano

PROVINCIA DI BRINDISI

www.latiano.gov.it

Via C. Battisti, 4 - 72022 Latiano (BR) - Tel. 0831 7217241/2 - Fax 0831 727328 - C.F. 91008570748 - Part. IVA 00719970741

Ordinanza N. *17* / 2018 - Obblighi dei proprietari e detentori di cani.

IL SINDACO

VISTA l'Ordinanza del 28 Agosto 2014 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche sociali

CONSIDERATA la necessità di assicurare una compiuta ed uniforme applicazione della normativa concernente l'identificazione dei cani e la gestione dell'anagrafe canina e al fine poter svolgere un efficace controllo della popolazione canina;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni per arginare il dilagare del fenomeno dell'abbandono dei cani, che alimenta il randagismo dei medesimi;

CONSIDERATI i rilevanti problemi di salute pubblica derivanti dal predetto randagismo dei cani, quali il possibile diffondersi di malattie infettive, l'incremento degli incidenti stradali, i casi di aggressione dei cani rinselvaticiti e l'incremento dello stesso randagismo;

RITENUTA, altresì, la necessità e l'urgenza di far effettuare in maniera contestuale l'identificazione e la registrazione di tutta la popolazione canina presente sul territorio comunale, allo scopo di anagrafare il maggior numero possibile degli animali in questione e consentirne un controllo ed una gestione adeguati;

EVIDENZIATA la necessità di prevenire e ridurre il fenomeno dell'abbandono dei cani e del randagismo mediante l'applicazione delle normative nazionali e regionali in materia.

RILEVATA l'esigenza di vigilare e dare concreta attuazione agli adempimenti previsti dalle su citate normative ed in particolare agli obblighi di iscrizione all'anagrafe canina e di utilizzo del microchip, mediante l'applicazione delle sanzioni previste per legge.

CONSIDERATE le "Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina" e rilevato che la vigilanza sull'applicazione della medesima legge è affidata, oltre che al servizio veterinario di ciascuna ASL, anche agli addetti al servizio di polizia municipale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 e della legge 7 marzo 1986, n. 5,

PRESO ATTO delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani sul suolo pubblico (strade, marciapiedi, zone verdi, pubbliche in genere e nelle zone attrezzate per bambini) con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini.

RILEVATA la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano.

DATO ATTO che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino, e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali e che è altresì necessario garantire agli animali un trattamento conforme alla vigente legislazione nazionale e regionale di riferimento.

VISTO il D. Lgs. 267/00 e ss.mm.;

ORDINA

Art. 1

1. E' vietato abbandonare animali sul territorio Comunale.
2. E' obbligatorio provvedere all'identificazione e alla registrazione dei cani, in conformità all'ordinanza del 28 Agosto 2014 del Ministero della Salute.
3. Il proprietario o il detentore di un cane devono provvedere a far identificare e registrare, mediante l'applicazione del microchip.
4. L'adempimento di cui al comma 2, quale atto medico-veterinario, deve essere effettuato:
 - a) dai veterinari pubblici competenti per territorio;
 - b) da veterinari libero professionisti, abilitati ad accedere all'anagrafe canina regionale;
5. I veterinari che provvedono all'applicazione del microchip devono contestualmente effettuare la registrazione nell'anagrafe canina dei soggetti identificati. Il certificato di iscrizione in anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprietà.
6. Il proprietario o detentore di cani già identificati ma non ancora registrati e' tenuto a provvedere alla registrazione all'anagrafe canina.
7. I veterinari pubblici e privati abilitati ad accedere all'anagrafe canina, nell'espletamento della loro attività professionale, devono verificare la presenza del microchip. Nel caso di mancanza o di illeggibilità, il veterinario libero professionista deve informare il proprietario o il detentore degli obblighi di legge.

Art. 2

I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di altre persone cittadini, in particolare:

- a)- i cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini ed edifici rurali - la cui presenza deve essere segnalata all'esterno - non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada.
- b)- i cani da guardia a luoghi e locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi - la cui presenza deve essere segnalata all'esterno - possono essere tenuti senza museruola soltanto se sono custoditi in appositi spazi recintati di almeno 09.00 mq. per ogni animale adulto in casi particolari legati ad idonea catena agganciata con anello ad una fune di scorrimento di lunghezza non inferiore a 6,00 metri, in maniera che sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone e ad occasionali visitatori

Art. 3

I proprietari e i conduttori di cani devono osservare i seguenti divieti e obblighi:

- a)- L'obbligo di utilizzo del guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 per i cani condotti per le pubbliche vie, nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto.
- b)- L'obbligo di portare con sé una museruola, rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità Competenti. Si fa deroga a tale obbligo per i cani di piccola taglia.
- c)- L'obbligo dell'adozione del guinzaglio e della museruola per l'accompagnamento anche per le pubbliche vie dei cani che sono stati segnalati ed inseriti nel registro tenuto presso il Servizio Veterinario A.S.L., a seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di criteri di rischio, come previsto nell'art. 3 dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 23.03.2009 e s.m.i..

Art.4

E' sempre vietato:

- a)- mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali contrari alla loro natura biologica e sociale ed alla normativa vigente in materia.
- b)- catturare animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate dalle Autorità competenti o dalle associazioni per la protezione degli animali;

Art. 5

E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a

gioco dei bambini comunque delimitate e nelle zone destinate al verde pubblico, sempre che non oggetto di specifico divieto di accesso ai cani :

a)- di munirsi di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali, con l'obbligo di esibire la medesima su richiesta degli organi di vigilanza.

b)- di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere chiuse in idoneo contenitore e smaltite secondo le vigenti prescrizioni comunali.

Copia della presente verrà trasmessa alla Prefettura, alla Stazione Carabinieri Di Latiano, alla Polizia Municipale, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale ed in altri luoghi pubblici e trasmessa alla Regione Puglia .

Dalla Residenza Municipale li, 16-10-2018



Il Sindaco
avv. Cosimo MAIORANO